

diretto del Difensore Civico Regionale attraverso la nomina di un Commissario ad Acta.

Il caso è riferito ad un Ente pubblico di grande rilievo regionale, che, nonostante le sollecitazioni effettuate da vari Organismi, continuava a non provvedere alla nomina obbligatoria, ed entro termini perentori di legge, del Segretario Generale.

Su specifica richiesta di una Agenzia di rilievo nazionale, questo Difensore Civico inviava all'Ente pubblico una comunicazione con invito e diffida a provvedere alla designazione e con avvertimento che, in assenza entro il termine indicato, avrebbe provveduto alla nomina del Commissario ad Acta.

Tale indicazione ha indotto, dopo pochi giorni, l'Ente pubblico alla assegnazione dell'incarico del nuovo Segretario Generale.

Un ulteriore episodio, peraltro riportato in modo più completo nella casistica che segue, riguarda l'intervento del Difensore Civico Regionale e la conseguente nomina del Commissario ad Acta, a causa della permanente inerzia di una importantissima Istituzione pubblica locale, su espressa richiesta dalla Commissione di Controllo di quell'Ente, in riferimento al rinnovo obbligatorio delle compagini sociali di ben cinque **CONTROLLATE** società

strumentali ed a totale partecipazione pubblica, scadute da anni ed in condizione di inammissibile prorogatio.

In questo caso, in considerazione delle gravi e difficili condizioni, sia pure contingenti, di quel territorio, il sottoscritto ha ritenuto di agire con la massima attenzione e profondo rispetto nei confronti di quell'Ente, ancorché inadempiente.

Comprendendo, inoltre, come l'inerzia fosse causata da difficoltà amministrative più che da una reale volontà di non provvedere all'obbligo di legge, e ritenendo che la nomina di un Commissario ad Acta, di per sé già grave, potesse assumere una valenza ulteriormente gravosa per la cittadinanza oltre che per l'Amministrazione, già provate duramente da circostanze drammatiche ed ancora persistenti, ho provveduto a nominare il Commissario proprio nella stessa persona del vertice di quell'Ente, liberandola, così, dalla necessità di continuare a salvaguardare quegli equilibri politico-amministrativi che avevano impedito, fino a quel momento, il rinnovo di quelle compagini sociali.

Il risultato di questo delicato provvedimento è stato l'insediamento di tutti i nuovi Consigli di Amministrazione, ottenuto con sobrietà ed entro i termini di tempo prescritti nell'atto di nomina del Commissario.

Alla luce di quanto sopra, ho riservato grande attenzione, quindi, anche quest'anno, alla verifica sistematica e generale dell'approvazione, da parte degli Enti Pubblici Territoriali, del Rendiconto di Gestione e del rispetto dei termini perentori di legge entro cui questo fondamentale documento contabile deve essere licenziato, attività demandata, come detto, al Difensore Civico Regionale dal combinato disposto degli artt. 227 e 136 del D. Lgs. 267/2000.

Nonostante il fatto che si sia provveduto ad inviare apposite e reiterate comunicazioni a tutti gli Enti Pubblici, con invito al rispetto di quei termini di scadenza, nell'anno 2010 ho dovuto provvedere alla nomina di otto Commissari ad Acta, in riferimento ad altrettanti Comuni che non avevano ottemperato, a distanza di oltre tre mesi dalla scadenza di legge, all'approvazione del Rendiconto.

Ho provveduto, inoltre, alla nomina di altri Commissari ad Acta, su istanza specifica degli Enti interessati (Comunità Montane, Consorzi ecc.) e d'ufficio, quando assolutamente necessario, in relazione ad altre fattispecie di inottemperanza o addirittura di violazioni di legge, e sempre in stretta collaborazione con le altre Autorità competenti.

Considerata l'attività del Difensore Civico Regionale nella giusta luce che ritengo meriti, in virtù di questi pochi esempi e dal rendiconto più analitico che segue a questa premessa, non posso, a questo punto, non accennare alla situazione locale, nazionale ed europea della difesa civica.

Come è noto, la figura del Difensore Civico comunale è stata di fatto abolita dalla L. 191/2010, nel senso che i Comuni che li hanno eletti, alla scadenza statutaria dell'incarico, non potranno più usufruire dei trasferimenti finanziari dello Stato e ad essi destinato. Ciò, soprattutto in considerazione della condizione attuale di tagli della finanza pubblica, equivarrà alla loro soppressione poiché gli Enti comunali non avranno risorse da destinare al loro funzionamento.

Al di là delle perplessità giuridiche circa la possibilità del Governo centrale di interferire, sia pure attraverso un articolo della Legge Finanziaria, nelle disposizioni statutarie degli Enti locali in materie di loro esclusiva pertinenza, tali riconosciute dal D.Lgs. 267/00, la previsione è quella di devolvere le funzioni della Difesa Civica comunale ai Difensori Civici Provinciali, pressoché inesistenti, che assumerebbero il ruolo di Difensori Civici

Territoriali, ma sempre eletti dall'Ente Provincia, ovvero al Difensore Civico Regionale.

Non può sottacersi che la eliminazione indiscriminata del Difensore Civico comunale sia un grave errore, poiché cancella quello che era ed è l'elemento di immediato e più vicino contatto con il cittadino, nella tutela dei suoi diritti, ormai molto conosciuto ed apprezzato, per il grande lavoro svolto in tanti anni.

Una riforma, peraltro opportuna, di quel grado di difesa civica, avrebbe potuto, invece, consentire la elezione, ma obbligatoria, di un Difensore Civico Territoriale, sulla falsariga di quello eletto dalle attuali Unioni dei Comuni, individuando, ovviamente, un bacino di utenza rappresentato da un numero minimo di abitanti territorialmente omogenei.

Proprio in preparazione dell'aggiornamento del D.Lgs. 267/00, il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici Regionali, del quale sono il Responsabile per i Rapporti con il Parlamento, è stato invitato ad un'Audizione innanzi la 1a Commissione Affari Costituzionali del Senato, lo scorso 21 ottobre, cui hanno partecipato il Presidente, avv. Vittorio Bottoli ed il sottoscritto.

In quell'occasione, è stato illustrato un documento di proposta, depositato agli Atti della Commissione, ed apprezzato

trasversalmente, contenente le proposte della Difesa Civica italiana relative al ruolo che essa può assumere, nella Riforma delle Autonomie locali, alla luce della deprecata abolizione dei CO.RE.CO., nonché, nei rapporti tra cittadini ed Enti locali, ai fini di un maggiore impulso alla deflazione, peraltro già in atto, proprio in virtù dell'azione della Difesa Civica, del contenzioso giudiziario.

A questo punto ed in chiusura di questa premessa, è necessario un accenno al Difensore Civico Nazionale, la cui figura consentirà di completare un organigramma territoriale e di competenze che nei Paesi dell'Unione esiste già da molti anni.

L'Italia, a tal proposito, è inadempiente nei confronti della UE, essendo l'unico dei 27 Stati membri a non aver ancora istituito tale figura.

La gravità di una tale inottemperanza si percepisce sol che si consideri che l'Unione prevede addirittura, tra i requisiti obbligatori che gli Stati debbono possedere all'atto della richiesta di adesione, proprio la istituzione del Difensore Civico Nazionale e di tutta la rete della Difesa Civica, organizzata territorialmente.

E' auspicabile, quindi, che la riforma del D.Lgs. 267/00 contempra il riordino ed il completamento dei ruoli e delle competenze della Difesa Civica, riconoscendone, in via prioritaria,


la obbligatorietà a tutti i livelli territoriali, poiché risulta poco credibile, agli occhi del cittadino, una figura di garanzia che non sia presente ovunque, con il che segnalandone, implicitamente ed erroneamente, un mortificante elemento di non essenzialità.

Infine, vorrei rivolgere un ringraziamento, sentito ed affettuoso, a tutti i miei collaboratori, interni ed esterni, i quali, con grande professionalità e sensibilità, stanno lavorando con me al rilancio di questa Istituzione e perché essa non sia considerata una comoda scatola vuota. Essa è, invece, se rispettata e vissuta con attenzione ed umanità, una faticosa fonte di impegno, costante e molte volte difficile, a difesa delle quotidiane esigenze e della dignità delle persone meno ascoltate e che ricorrono, spesso con disperazione, al Difensore Civico.


L'Aquila, 31 marzo 2011

Avv. Giuliano Grossi


Casi trattati per materia




Tempi di evasione pratiche




Casi trattati per Provincia





1.1 AFFARI FINANZIARI



Anche per l'anno 2010, l'ambito degli "Affari Finanziari" ha costituito sicuramente uno dei settori di maggior richieste di intervento del Difensore Civico.

Le Amministrazioni, nella maggior parte delle situazioni, hanno dato pronto riscontro alle richieste del Difensore Civico, manifestando una sensibile disponibilità nell'affrontare e risolvere le problematiche esposte dai contribuenti.

1.1.1 Successione testamentaria proprietà terreno - Cessa la responsabilità solidale degli eredi

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino segnalando che, da parte della SOGET, gli era stata notificata una ingiunzione per mancato versamento dell'ICI relativa ad un terreno, attribuito ed intestato, per successione testamentaria, dalla defunta madre al fratello dell'istante.

L'ingiunzione era stata emessa dalla SOGET, su richiesta dell'Ufficio Tributi del Comune interessato alla riscossione dell'imposta, in quanto l'istante, a seguito del decesso della propria madre, nella sua veste di erede, unitamente al fratello, è stato considerato coobbligato in solido con quest'ultimo del pagamento dell'imposta.

La SOGET e il Comune hanno disatteso le istanze di reclamo presentate dal cittadino che, pertanto, ha ritenuto opportuno rivolgersi al Difensore Civico.

A seguito dell'intervento di questo Ufficio, il Comune ha adottato il provvedimento di annullamento dell'imposta a carico del richiedente, ordinando alla SOGET di revocare l'ingiunzione di pagamento in quanto, a seguito delle opportune verifiche catastali, hanno trovato riscontro le ragioni addotte dal Difensore Civico a

tutela dell'istante, poiché, effettivamente, il diritto di proprietà sul terreno era stato trasferito per successione testamentaria esclusivamente in testa al fratello dell'istante.

In effetti, l'istante avrebbe dovuto procedere, nelle more degli adeguamenti catastali, a comunicare tempestivamente al Comune, all'atto della notifica del primo avviso, il trasferimento della proprietà immobiliare, a causa della successione mortis causa, al fine di escludere situazioni di contitolarità del diritto reale, che avrebbero comportato, come poi infatti è accaduto, un'obbligazione solidale nel pagamento dell'imposta.

1.1.2 Discarico taxa registro esercenti: è necessaria la preventiva dichiarazione di cessazione dell'attività

La vicenda trae origine dalla segnalazione di un commerciante che contestava l'indebita ingiunzione notificata da Equitalia, per il mancato pagamento della taxa di iscrizione nel Registro degli Esercenti.

In particolare, l'istante evidenziava che l'attività era stata ceduta, già da tempo, attraverso un regolare atto di compravendita, per atto notarile.

Alla luce del trasferimento della ditta, non esercitando più l'attività per la quale era tenuto al pagamento della tassa, essa risultava non più dovuta.

E ciò, prescindendo dalla considerazione che, essendosi l'onere del pagamento della tassa di iscrizione al Registro degli Esercenti trasferito al soggetto subentrato nell'esercizio dell'attività ceduta, l'ingiunzione a carico dell'istante, avrebbe determinato una doppia imposizione da parte della Camera di Commercio.

Condividendo la considerazione espressa dall'istante, questo Ufficio ha, però, richiesto al ricorrente, gli estremi della segnalazione alla stessa Camera di Commercio dell'atto di cessione, ancorché redatto per mano notarile.

Per ottenere la cancellazione, infatti, è necessario presentare alla Camera di Commercio la dichiarazione di intervenuta cessazione dell'attività a seguito dell'alienazione della Ditta.

Quanto sopra, pertanto, è stato comunicato all'istante con invito a presentare la citata dichiarazione alla Camera di

Commercio con contestuale richiesta di annullamento dei gravami relativi al periodo antecedente.

Con riferimento alla fattispecie prospettata, pertanto, la indebita richiesta di pagamento per somme oggettivamente non dovute, non è addebitabile ad una irregolare azione amministrativa ma è stata causata dalla inosservanza dell'onere, da parte dell'interessato, di fornire la documentazione necessaria per ottenere la cancellazione dall'Albo e connessa sanatoria per il periodo pregresso, attraverso l'annullamento delle ingiunzioni a lui notificate.

1.1.3 Notifica avviso di accertamento oltre il termine previsto da Regolamento Provinciale - Annullamento provvedimento

La vicenda riguarda una pluralità di cittadini che si sono rivolti al Difensore Civico per contestare gli avvisi di accertamento per il canone COSAP, emesso da una Amministrazione Provinciale, e relativi ai passi carrabili.

In particolare, l'Amministrazione Provinciale era decaduta dal diritto di procedere all'accertamento, in quanto l'avviso stesso era stato notificato oltre il termine perentorio, previsto dal Regolamento Provinciale.

Il Difensore Civico, dopo aver accertato le circostanze dedotte dai ricorrenti, ha invitato l'Amministrazione a provvedere all'accoglimento della istanza di annullamento dell'avviso di accertamento, inoltrata dai cittadini.

L'Amministrazione Provinciale, dopo aver manifestato una certa resistenza a soddisfare la richiesta di annullamento formulata dal Difensore Civico, dopo ripetuti solleciti e solo a fronte di una forte comunicazione perentoria da parte di questo Ufficio contro l'immotivata inerzia che l'Amministrazione stava dimostrando, e con espresso richiamo al potere sostitutivo previsto dal D.Lgs. 267/2000, ha comunicato l'intervenuto annullamento degli avvisi di accertamento.

La vicenda, evidenziando la "forza normativa" dei Regolamenti degli Enti Locali, vuole essere di auspicio, nei confronti dei funzionari, ad una maggiore collaborazione con l'Ufficio del Difensore Civico che, sicuramente, consentirebbe un migliore